

1

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA I SEZIONE DI SALERNO
ATTO DI COSTITUZIONE E MEMORIA

dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, in persona del Presidente p.t., Avv. Fabio Benigni, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto e delibera autorizzante del 12.6.2017, dal Prof. Avv. Andrea Di Lieto e dagli Avv.ti Fabio Benigni e Cosimo Alfonso Mastromarino, col primo dei quali elettivamente domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.143 (tel. e fax 089/2576074-2583761 avvandreadilieto@pec.ordineforense.salerno.it, ai quali indirizzi si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni e le notificazioni)

CONTRO

gli Avv.ti Ambrosino Giacomo, Bevilacqua Carla, Campana Maddalena, Ferrara Elena, Festa Carmela, Gallo Annalisa, Granata Lucio, Mazza Annarita, Meoli Italo, Napolitano Cinzia, Napolitano Gaetano e Petrozziello Enrico, rapp.ti e difesi dal Prof. Avv. Giovanni Leone e dagli Avv.ti Benedetta Leone e Giacomo Ambrosino,

IN RELAZIONE

al ricorso n. 790/2017 (ud. 20.6.2017) proposto

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

- della delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017, con la quale sono stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017;

Nomino e costituisco a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento il Prof. Avv. Andrea Di Lieto e gli Avv.ti Fabio Benigni e Cosimo Alfonso Mastromarino, con ogni più ampio mandato e facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere il presente atto.
Eleggo domicilio presso lo studio del primo in Salerno, corso Vitt. Emanuele, n. 143



- di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017, di convocazione dell'Assemblea recante il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; 2) approvazione bilanci consuntivi 2014-2015-2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali.

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino -Ordine formato da meno di 3500 Avvocati- nella seduta del 20 febbraio 2017, modificando la precedente data di convocazione, ha disposto la convocazione dell'Assemblea degli Avvocati per il giorno 20 aprile 2017, ore 9.00, in prima convocazione e per il 21 aprile 2017, alle ore 9.00, in seconda convocazione presso l'aula Magna del Tribunale di Avellino per discutere il seguente ordine del giorno: "1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; 2) approvazione bilanci consuntivi 2014-2015-2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali".

I bilanci oggetto della seduta assembleare sono stati pubblicati sul sito web dell'Ordine il 15 marzo 2017 con la relazione del tesoriere e il bilancio preventivo 2017 con la relazione del Revisore dei conti.

Taluni di essi non sono stati approvati in precedenza anche a causa dell'incertezza sulla durata dei consiglieri eletti, determinata dall'annullamento del regolamento riguardante le elezioni per il rinnovo delle cariche.

Sin dal 16 febbraio 2017 il Movimento Forense di Avellino,

nella persona degli Avv.ti Gaetano Napolitano, Elena Ferrara, Enrico Petrozziello, Italo Meoli, Lucio Granata, Giacomo Ambrosino -odierni ricorrenti-, hanno chiesto copie dei bilanci dal 2012 in poi, di tutti gli atti contabili connessi, delle buste paga dei dipendenti, delle fatture di acquisto, degli estratti del conto corrente e di altra similare documentazione, istanze pressoché tutte favorevolmente accolte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, che ha consegnato la copiosa documentazione richiesta.

Il 21 aprile 2017, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Discusso il primo punto dell'Ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea-Presidente del Consiglio dell'Ordine, passato all'esame del secondo punto, dopo aver rappresentato le modalità di espressione del voto e che vi erano state 21 richieste di intervento, ha immediatamente passato la parola al Consigliere tesoriere dell'Ordine, il quale ha esposto i dati fondamentali del bilancio, il trend positivo che ha consentito di azzerare il disavanzo e il consistente utile di bilancio che si è venuto a determinare soprattutto dopo la sollecitazione fatta agli iscritti di versare le tasse camerali.

Ha fatto seguito l'intervento di tutti gli Avvocati iscritti che non vi abbiano rinunciato e, poi la votazione, **distintamente per ciascuno dei bilanci consuntivi riguardanti gli anni 2014, 2015 e 2016 e per il bilancio preventivo relativo all'anno 2017.**

Al termine della votazione tutti i bilanci sono stati approvati con ben 329 voti favorevoli e soli 27 contrari.

Avverso la suddetta delibera assembleare del 21 aprile 2017, di approvazione dei bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 e del bilancio preventivo 2017, nonché avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017, di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei detti bilanci hanno proposto ricorso 12 Avvocati iscritti presso l'Albo degli Avvocati di Avellino.

Col suddetto ricorso i ricorrenti hanno asserito (1° motivo) che l'Assemblea sarebbe stata convocata dal Consiglio dell'Ordine in violazione dell'art. 27 della l. 247/2012, che prescrive che essa debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, norma che risulterebbe violata perché non sarebbe stata tempestivamente convocata l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2014 e 2015 e perché non sarebbe stata sottoposta all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivi relativi all'anno 2015 e 2016. Col 2° motivo, poi, i ricorrenti hanno asserito che la delibera assembleare sarebbe illegittima perché sarebbe mancata la verifica di regolarità della gestione patrimoniale relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 e perché il Revisore dei conti nominato dal Presidente del Tribunale era assente ai lavori dell'Assemblea per cui sarebbe mancato il parere obbligatorio del Revisore e il controllo non sarebbe stato "consentito agli iscritti né direttamente...né indirettamente attraverso l'attività di accertamento della regolarità contabile,

finanziaria ed economia, rimessa al revisore, quale organo istituzionalmente deputato”. Col 3° motivo, infine, i ricorrenti hanno lamentato una mancata risposta a taluni rilievi che hanno mosso durante l’Assemblea.

Il ricorso si conclude con la richiesta cautelare, avanzata per evitare l’aggravamento della “situazione economico finanziaria dell’Ordine”.

DIRITTO

Il ricorso è palesemente inammissibile ed infondato, in parte anche improcedibile, per difetto di giurisdizione del G.A., ed inoltre non risulta rispettato il principio dell’integralità del contraddittorio.

I. In primo luogo bisogna porre in evidenza i plurimi motivi di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è in primo luogo inammissibile perché, sebbene i ricorrenti abbiano **apparentemente** impugnato la delibera del 20 febbraio 2017, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha disposto la convocazione dell’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per approvare i bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 ed il preventivo riguardante l’anno 2017, **nessuna effettiva censura ad essa delibera è stata mossa, cosa che rende in parte qua inammissibile il ricorso ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del D.lg.vo 104/2010.**

Che trattasi di impugnazione apparente lo si rileva da quanto si assume nel 1° motivo di gravame dai ricorrenti.

Essi, invero, si limitano ad affermare che l’Assemblea ordinaria dovrebbe “essere convocata almeno una volta all’anno per

l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo”.

Orbene, posto che ciò sia vero e che siffatta convocazione non sia stata effettuata negli anni precedenti dal Consiglio dell'Ordine per l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, **non si intende, né si dice, come ciò possa incidere sulla delibera consiliare del 20 febbraio 2017.**

Invero, atteso che per approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2016 e, poi, il preventivo per l'anno 2017, per il principio di continuità non possono non approvarsi anche i bilanci consuntivi degli anni 2014 e 2015, **è evidente che il Consiglio dell'Ordine con la delibera del 20 febbraio 2017 non poteva far altro che convocare l'Assemblea anche per approvare i bilanci consuntivi degli anni 2014 e 2015.**

Conferma di ciò, che peraltro è frutto della logica prima che del diritto, si trae anche dal fatto che ammesso, in tesi, che fosse annullata la detta delibera del 20 febbraio 2017, non potrebbe l'Assemblea giammai approvare il bilancio consuntivo 2016 e il preventivo 2017 senza approvare i bilanci consuntivi 2014 e 2015, sicché il Consiglio dell'Ordine non dovrebbe far altro che convocare nuovamente l'Assemblea per discutere, come ha fatto, l'approvazione dei bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 e del preventivo 2017!

E' chiaro, allora, che altro era lo strumento processuale e giuridico per far sì che venisse tempestivamente approvato il bilancio consuntivo del 2014 e quello del 2015 -se questo era l'effettivo obiettivo dei ricorrenti-, e cioè quello di invitare, rispettivamente agli inizi del 2015 e agli inizi del 2016, il Con-

siglio dell'Ordine a convocare l'assemblea, impugnando, in caso contrario, il silenzio o il diniego.

Inidoneo, pertanto, è lo strumento -impugnazione della delibera del 20 febbraio 2017, di convocazione dell'Assemblea- utilizzato per conseguire l'obiettivo prefigurato.

Del resto, se non fosse possibile approvare in ritardo i bilanci consuntivi -per incidens, l'approvazione con una sola delibera di più annualità di bilanci, redatti distintamente anno per anno non viola il "principio dell'annualità", che è un'altra cosa-, si dovrebbe concludere per l'impossibilità di approvare anche i bilanci successivi, in relazione ai quali non è stato maturato ritardo, affermazione talmente fallace ed incongrua che non richiede di soffermarsi ulteriormente.

Quanto, poi, alla mancata applicazione dei preventivi riguardanti gli anni 2015 e 2016, ancora una volta inidoneo si presenta lo strumento dell'impugnazione della delibera consiliare del 20.2.2017, atteso che si doveva anche in tal caso seguire il procedimento innanzi prefigurato.

A latere, è, per completezza, da rappresentare sul punto che non avrebbe avuto alcun senso -rectius, si sarebbe in presenza di una fictio- portare all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi relativi agli anni 2015 e 2016, essendo essi "superati" (meglio, resi inutili) dai relativi bilanci consuntivi, cosa che, inoltre, renderebbe comunque applicabile -ove non dovesse convenirsi con quanto or ora detto- la disciplina recata dall'art. 21 octies della l. 241/90.

II. Quanto or ora rappresentato rende evidente anche un ulte-

riore profilo di inammissibilità di tale parte del ricorso, tale per carenza di interesse, non indicandosi quale possa essere l'interesse dei ricorrenti a far annullare la delibera di convocazione dell'Assemblea atteso che, si ripete, una nuova convocazione non potrebbe che essere nuovamente convocata anche per l'approvazione dei bilanci consuntivi degli anni 2014 e 2015.

III. Ancora, si verifica anche inammissibilità dell'impugnazione per carenza di vantaggio, atteso che nessuna censura viene mossa alla delibera consiliare del 20.2.2017 di convocazione dell'Assemblea nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017, sicché nessun vantaggio potrebbero trarre i ricorrenti dal richiesto annullamento alla luce di quanto detto prima sulla necessità dell'approvazione dei bilanci consuntivi degli anni precedenti prima dell'esame e approvazione di quello dell'anno 2016 e del preventivo del 2017.

IV. Con riferimento a tale delibera consiliare del 20.2.2017 vi è peraltro un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, portato dalla non coincidenza di interessi tra i ricorrenti.

Invero, il primo di essi, l'Avv. Giacomo Ambrosino, fino alla fine dell'anno 2014 faceva parte dell'Albo degli Avvocati di S. Angelo dei Lombardi, per cui non è legittimato a muovere alcuna censura soprattutto con riguardo all'asserita mancata tempestiva approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2014.

V. Analoghi profili d'inammissibilità si rinvencono anche con

riferimento al 2° e al 3° motivo di gravame.

Anche in tal caso, infatti, contrariamente alle apparenze, in violazione del comma 2 dell'art. 40 del D.lg.vo 104/2010, nessuna effettiva censura che possa portare alla caducazione della delibera assembleare del 29 aprile 2017 viene mossa dai ricorrenti.

I ricorrenti, infatti, si limitano a riprodurre alcune norme riguardanti le funzioni del Revisore dei conti e ad asserire che a taluni dei quesiti posti nell'Assemblea non sarebbe stato dato approfondito riscontro dal Presidente dell'Ordine e dal Consiglio.

Orbene -senza far scadere la vicenda giuridica su un piano di apprezzamenti personali, cosa che dovrebbe essere estranea, anche sotto il profilo deontologico, ad un ricorso giurisdizionale, soprattutto rivolto ad un Giudice amministrativo- avanzare quesiti e, asseritamente, non conseguire risposta, non comporta l'illegittimità della delibera di approvazione dei bilanci, in quanto per conseguire tale obiettivo bisogna muovere delle censure (che siano, poi, fondate) ai bilanci.

Nessuna censura in senso proprio muovono i ricorrenti agli approvati bilancio, ond'è, quindi, la rappresentata inammissibilità anche di tale parte del ricorso.

Ancora sul punto deve rappresentarsi che i ricorrenti, così come tutti coloro che lo hanno richiesto, hanno conseguito copia di tutti gli atti sulla base dei quali sono stati redatti i bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017.

I ricorrenti, invero, né col presente ricorso, né con altro, hanno proposto impugnazione avverso l'eventuale diniego di accesso agli atti, **cosa che ulteriormente dimostra che essi, così tutti gli altri partecipanti all'Assemblea, sono stati posti nella condizione prevista dalla legge per esprimere un voto sui suddetti bilanci.**

Che, poi, non si sia abili nella lettura degli atti contabili, ciò certo non può comportare l'illegittimità degli atti stessi, non essendo poi compito dei Consiglieri dell'Ordine spiegare analiticamente, posta per posta, le varie voci dei bilanci.

Per completezza sul punto è, comunque, da rappresentare che al bilancio preventivo 2017 era allegata anche la relazione del Revisore contabile, nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino con decreto n. 46 del 27.2.2017, attestante “la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio”, per cui lo stesso ha espresso “parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017 e dei documenti allegati”, e che, inoltre, i bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 contengono anche, tra gli allegati, la relazione del Tesoriere che, unitamente ai bilanci, è stata pubblicata sul sito dell'Ordine sin dal 15 marzo 2017.

VI. Vale, poi, anche con riferimento al 2° e al 3° motivo di gravame quanto riferito innanzi e sull'inammissibilità del ricorso per carenza di vantaggio e sull'esistenza di una non coincidenza di interessi tra i ricorrenti.

VII. Quanto rappresentato sub V, nella parte finale, ci è utile anche per rappresentare l'improcedibilità del ricorso, o, quan-

tomeno dei motivi 2° e 3°, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Tale difetto è duplice: in primo luogo perché le controversie riguardanti l'approvazione dei bilanci (rectius, la loro regolarità o meno) rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non disputandosi di questioni di interesse legittimo, in relazione poi ad atto emesso da un ente pubblico non economico; in secondo luogo perché, quand'anche volesse ritenersi il contrario, il Giudice amministrativo non ha una cognizione estesa al merito.

A riguardo, sempre per dimostrare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, è opportuno delineare la natura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati circondariale, e, conseguentemente, l'applicabilità o meno alla gestione economica dello stesso delle regole della contabilità pubblica (nello specifico, il DPR n. 97/03), nonché dei principi applicabili alle PP.AA..

Invero, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dai ricorrenti, la natura dell'Ordine degli Avvocati non è quella tout court di *ente pubblico non economico*, ma di *ente pubblico non economico a carattere associativo* (art. 24 n. 3 L.P.: *“Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono*

dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia”).

Trattasi evidentemente di un ente ontologicamente ambivalente, nel senso che nasce ed è qualificato come un ente di natura pubblicistica e privatistica insieme, il che impone di stabilire di volta in volta la estensione agli ordini professionali dell’applicabilità delle normative di settore e generali riguardanti la P.A..

Sul punto, appare fondamentale **la sentenza n. 21226 del 2011 della Suprema Corte**, secondo cui gli ordini professionali non rientrano tra le pubbliche amministrazioni che sono soggette al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. Nello stesso senso, la Corte di Giustizia con sentenza 12 settembre 2013, in causa C-526/11, ad esempio, ha stabilito che gli Ordini professionali non costituiscono un organismo pubblico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE ai fini dell’assoggettamento alle regole sugli appalti pubblici.

In tal senso si veda il parere reso il 29.1.2014 al CNF dal Prof. Avv. Capotosti.

Sulla scorta di ciò, con riferimento alla controversia che ci occupa, è, pertanto, da ribadire il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo non avendo esso competenza a pronunciarsi, in relazione ai vizi sollevati, né sulla delibera di

convocazione dell'Assemblea né sulla formazione della volontà assembleare.

VIII. Prima di dimostrare, per mero tuziorismo, anche l'infondatezza del ricorso, deve, sempre preliminarmente, rilevarsi che, allo stato, alla luce degli artt. 49 e 55 del D.lg.vo 104/2010, non è possibile per l'On.le Giudicante pronunciarsi neppure sulla richiesta cautelare, **per mancanza dell'integrità del contraddittorio.**

Secondo la prospettazione dei ricorrenti -che è quella che vale al fine di verificare se vi sono controinteressati o meno- dovrebbe conseguire all'accoglimento del ricorso "l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria" (così a pag. 4).

Se fosse così, ne discenderebbe l'impossibilità per il Consiglio dell'Ordine di Avellino di utilizzare in favore degli iscritti all'Albo le ingenti risorse finanziarie depositare in banca, cosa che produrrebbe danno agli iscritti all'Albo, per cui, in virtù del detto principio della prospettazione, prima della valutazione anche dell'istanza cautelare **l'On.le Collegio deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e dei praticanti Avvocati di Avellino.**

IX. Il ricorso, infine, è anche manifestamente infondato.

Quanto al 1° motivo di gravame, si è già detto sub I che non poteva essere disposta la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017 senza disporre la convocazione per l'approvazione anche dei bilanci consuntivi 2014 e 2015, così come dell'inutilità

della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci preventivi degli anni 2015 e 2016.

A ciò è da aggiungere che né la norma citata dai ricorrenti, né altre sanzionano, con l'illegittimità dei bilanci tempestivamente approvati, la mancata tempestiva approvazione di quelli precedenti, ond'è la manifesta infondatezza di tale motivo di gravame.

Quanto al 2° motivo di ricorso, è da riferirsi che solo col D.M. 13 luglio 2016, n. 156 è stata prevista la relazione del Revisore unico.

In conformità alla norma, pertanto, il bilancio preventivo 2017, come rappresentato innanzi, reca la relazione favorevole del Revisore contabile nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino il 27.2.2017 col decreto n. 46/2017.

Il decreto ministeriale in parola, poi, non prevede, a pena di irregolarità del bilancio, che il detto Revisore debba partecipare alla riunione dell'Assemblea che esamina il bilancio.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Revisore dei conti, Avv. Antonio Trulio, ha preso parte alla seduta e anche votato i bilanci.

Si ribadisce, poi, quanto già detto innanzi sulla irrilevanza delle osservazioni mosse con particolare riguardo alla tassa che debbono versare gli iscritti all'Ordine, tassa che è stata regolarmente fissata dal Consiglio dell'Ordine (quella di Avellino è la più bassa d'Italia), è stata regolarmente richiesta e da molti iscritti è stata anche versata.

Il fatto che diversi Avvocati non l'abbiano ancora versata non incide certo sulla legittimità del bilancio, atteso che -il punto non è controverso- il relativo importo è stato regolarmente appostato.

Al pari infondato, oltre che come già detto inammissibile, è l'ultimo motivo di gravame, col quale, si ripete, non si muove alcuna censura di legittimità alle varie poste del bilancio, ma si assume solo che alcuni dei rilievi sollevati durante la riunione assembleare non sarebbero stati pienamente riscontrati.

Invero, i principi di veridicità, efficienza e trasparenza di cui all'art. 2423 del c.c. sono stati in pieno rispettati e il contrario assunto è frutto di errata comprensione da parte dei ricorrenti dei dati di bilancio.

Ad esempio, l'importo di 15.000,00 euro del sito web si riferiscono al quinquennio, non ad un anno, le spese postali e per marche sono comprensive delle spese postali e di quelle sulle quietanze occorrenti per la ordinaria gestione, gli importi per i destinatari delle consulenze e per le spese del personale, per libri, riviste ecc. sono desumibili agevolmente dagli atti allegati al bilancio, buona parte dei quali richiesti dai ricorrenti e agli stessi consegnati.

Quanto al saggio di interesse bancario, dovrebbe essere noto a tutti i correntisti che esso è ormai pari pressoché a zero.

Circa l'azzeramento delle spese per le pulizie, esso è giustificato dal fatto che le stesse, facendo parte integrante i locali del Consiglio del Tribunale, sono state assunte dall'Ente che

provvede alle pulizie per tutto il Tribunale (il risparmio di spese è diventato un demerito, sic!).

In relazione, infine, al credito non ancora riscosso che ha l'Ordine nei confronti degli Avvocati per il pagamento della tassa d'iscrizione, il Consiglio ha interrotto i termini di prescrizione.

A riguardo, peraltro, non può tacersi della singolarità del rilievo, atteso che molti dei ricorrenti non sarebbero neppure legittimati a censurare il ritardo nel pagamento dei propri colleghi, dal momento che ben 6 di essi, come si evince dalla certificazione che si deposita, hanno versato le tasse camerali (in molti casi negli ultimi 4-5 anni) appena pochi giorni prima della contestata seduta assembleare!

In ogni caso non si vede come possa il ritardo nel pagamento da parte di alcuni degli iscritti incidere sulla legittimità dei bilanci approvati, dal momento che, si ripete, i relativi crediti sono stati inseriti nei vari bilanci.

X. SULL'ISTANZA CAUTELARE

Da quanto dedotto è evidente l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, che impediscono anche l'accoglimento della richiesta cautelare.

Quanto al periculum in mora, è da rappresentare che esso è stato collegato dai ricorrenti al fatto che "una sentenza di annullamento pronunciata a distanza di notevole tempo trascorso dalla data della presentazione del ricorso de quo aggraverebbe la situazione economico finanziaria dell'Ordine".

Orbene, il presupposto di base è totalmente errato, in quanto l'Ordine degli Avvocati di Avellino aveva all'atto di approvazione dei contestati bilanci un attivo di oltre 700.000,00 euro!!!

Inoltre, addirittura inconfigurabile, oltre che inutile, si presenterebbe l'ipotetico accoglimento dell'istanza cautelare in materia, perché nessun vantaggio, né per i ricorrenti né per l'interesse pubblico, ne conseguirebbe e poi perché, si ripete, il Consiglio dell'Ordine dovrebbe nuovamente convocare l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2014, 2015 e 2016 e per il bilancio preventivo del 2017.

E' per questo che inutile, e pertanto non concedibile, sarebbe l'accoglimento dell'istanza cautelare, peraltro nemmeno delineata nei suoi contenuti dai ricorrenti.

Essa, inoltre, sarebbe anche dannosa in quanto, come si evince pure dalla riferita relazione del Revisore dei conti nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino -e, quindi, soggetto terzo imparziale-, i bilanci de quibus sono stati redatti con rigore, congruenza, coerenza e attendibilità.

Corrisponde, pertanto, anche all'interesse pubblico la reiezione delle misure cautelari richieste col ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per la dichiarazione di inammissibilità o/e di improcedibilità del ricorso o per la sua reiezione, previa integra-

zione del contraddittorio e previo rigetto dell'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

- Avv. Fabio Benigni- - Avv. Cosimo Alfonso Mastromarino-

- Prof. Avv. Andrea Di Lieto